

Testo unico
in materia di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare

Indice

Preambolo

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 – *Oggetto* (Art. 1, l.r. 62/2007)

CAPO II - Iniziativa popolare delle leggi

Art. 2 - *Esercizio dell'iniziativa popolare* (Art. 1, l.r. 51/2010)

Art. 3 - *Limiti dell'iniziativa popolare* (Art. 3, l.r. 51/2010)

Art. 4 - *Requisiti generali delle proposte di legge* (Art. 5, l.r. 51/2010)

Art. 5 – *Iniziativa popolare degli elettori* (Art. 6, l.r. 51/2010)

Art. 6 - *Iniziativa popolare degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali* (Art. 12 l.r. 51/2010)

Art. 7 - *Valutazione della procedibilità tecnica dell'iniziativa* (Art. 7 l.r. 51/2010)

Art. 8 - *Istruttoria tecnica delle proposte di legge di iniziativa popolare* (Art. 4 l.r. 51/2010)

Art. 9 - *Moduli per la raccolta delle firme* (Art.11, co. 1 e 2, l.r. 62/2007; Art. 8 l.r. 51/2010)

Art. 10 - *Raccolta e autenticazione delle firme* (Artt. 11, co. 3 e 12 l.r. 62/2007)

Art. 11 - *Deposito e verifica di regolarità delle firme* (Art. 10 l.r. 51/2010, Artt. 29, co 4 e 33 l.r. 62/2017)

Art. 12 - *Esame e discussione* (Art. 15 l.r. 51/2010)

CAPO III - Disposizioni comuni in materia di referendum

Art. 13 - *Assistenza ai promotori dei referendum* (Art. 76, c. 1, lett. a) e b) l.r. 62/2007)

Art. 14 - *Raccolta e autenticazione delle firme per la richiesta di referendum* (Art.11, co. 1 e 2 e 3, e 12 l.r. 62/2007; Art. 8 l.r. 51/2010)

CAPO IV - Referendum sulle deliberazioni statutarie di approvazione o modifica dello Statuto

Art. 15 - *Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum* (Art. 2 l.r. 62/2007)

Art. 16 - *Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum* (Art. 3 l.r. 62/2007)

Art. 17 - *Disposizioni in caso di impugnativa dinanzi la Corte costituzionale* (Art. 4 l.r. 62/2007)

- Art. 18 - *Iniziativa referendaria degli elettori* (Art. 5 l.r. 62/2007)
- Art. 19 - *Verbale di deposito* (Art. 7 l.r. 62/2007)
- Art. 20 - *Presentazione di più richieste referendarie* (Art. 8 l.r. 62/2007)
- Art. 21 - *Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum* (Art. 9 l.r. 62/2007)
- Art. 22 - *Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali* (Art. 10 l.r. 62/2007)
- Art. 23 - *Indizione del referendum statutario* (Art. 13 l.r. 62/2007)
- Art. 24 - *Periodi di sospensione* (Art. 14 l.r. 62/2007)
- Art. 25 - *Operazioni di voto* (Art. 15 l.r. 62/2007)
- Art. 26 - *Operazioni di scrutinio* (Art. 16 l.r. 62/2007)
- Art. 27 - *Operazioni elettorali. Rinvio* (Art. 17 l.r. 62/2007)
- Art. 28 - *Esito del referendum* (Art. 18 l.r. 62/2007)
- Art. 29 - *Pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria* (Art. 18 l.r. 62/2007)

CAPO V - Referendum abrogativo

- Art. 30 - *Titolari dell'iniziativa referendaria* (Art. 19 l.r. 62/2007)
- Art. 31 - *Limiti di ammissibilità del referendum abrogativo* (Art. 20, Art. 46, comma 4, l.r. 62/2007)
- Art. 32 - *Quesito referendario* (Art. 25 l.r. 62/2007)
- Art. 33 - *Presentazione del quesito referendario* (Art. 21 l.r. 62/2007)
- Art. 34 - *Verbale di deposito* (Art. 22 l.r. 62/2007)
- Art. 35 - *Trasmissione del verbale* (Art. 23 l.r. 62/2007)
- Art. 36 - *Presentazione di più richieste referendarie* (Art. 24 l.r. 62/2007)
- Art. 37 - *Verifica di regolarità* (Art. 26 l.r. 62/2007)
- Art. 38 - *Verifica di ammissibilità* (Art. 27 l.r. 62/2007)
- Art. 39 - *Concentrazione di richieste referendarie* (Art. 28 l.r. 62/2007)
- Art. 40 - *Raccolta e deposito delle firme per la richiesta di referendum* (Art. 29 l.r. 62/2007)
- Art. 41 - *Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme* (Art. 30 l.r. 62/2007)
- Art. 42 - *Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale* (Art. 31 l.r. 62/2007)
- Art. 43 - *Autenticazione delle firme* (Art. 32 l.r. 62/2007)
- Art. 44 - *Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum* (Art. 33 l.r. 62/2007)
- Art. 45 - *Indizione del referendum abrogativo* (Art. 34 l.r. 62/2007)
- Art. 46 - *Periodi di sospensione* (Art. 35 l.r. 62/2007 – Art. 84 bis e 84 ter l.r. 62/2007)
- Art. 47 - *Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum* (Art. 36 l.r. 62/2007)
- Art. 48 - *Diritto di partecipazione e votazione* (Art. 37 l.r. 62/2007)
- Art. 49 - *Ufficio centrale regionale e uffici centrali circoscrizionali* (Art. 38 l.r. 62/2007)

- Art. 50 - *Operazioni di voto* (Art. 39 l.r. 62/2007)
Art. 51 - *Operazioni di scrutinio* (Art. 40 l.r. 62/2007)
Art. 52 - *Proclamazione dei risultati* (Art. 4, co. 1- 4, 6 e 7 l.r. 62/2007)
Art. 53 - *Reclami* (Art. 42 l.r. 62/2007)
Art. 54 - *Esito del referendum* (Art. 41, co. 5 l.r. 62/2007)
Art. 55 - *Pubblicazione del risultato* (Artt. 43 e 44 l.r. 62/2007)

CAPO VI - Referendum consultivo

- Art. 56 - *Diritto di partecipazione* (Art. 45 l.r. 62/2007)
Art. 57 - *Lista aggiunta per gli stranieri e per gli apolidi* (Art. 55 l.r. 62/2007)
Art. 58 - *Limiti di ammissibilità* (Art. 46 l.r. 62/2007)
Art. 59 - *Indizione e svolgimento del referendum consultivo* (Art. 54 l.r. 62/2007)
Art. 60 - *Esito del referendum* (Art. 56 l.r. 62/2007)
Art. 61 - *Concorrenza di proposte di legge* (Art. 57 l.r. 62/2007)

Sezione I - Referendum consultivo di cui all'articolo 76, comma 1 dello Statuto

- Art. 62 - *Richiesta di referendum consultivo da parte degli elettori* (Art. 48 e 49 l.r. 62/2007)
Art. 63 - *Presentazione e quesito referendario* (Art. 50 e 51 l.r. 62/2007)
Art. 64 - *Verifica di regolarità del referendum consultivo* (Art. 26, l.r.62/2007)
Art. 65 - *Verifica di ammissibilità del referendum consultivo* (Art. 52 l.r. 62/2007)
Art. 66 - *Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità* (Art. 53 l.r. 62/2007)

Sezione II - Referendum consultivo di cui all'articolo 76, comma 2 dello Statuto

- Art. 67 - *Richiesta di referendum consultivo da parte del Consiglio regionale* (Art. 47 l.r. 62/2007)
Art. 68 - *Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità* (Art. 53 l.r. 62/2007)

CAPO VII - Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali

- Art. 69 - *Ambito di applicazione* (Art. 58 l.r. 62/2007)
Art. 70 - *Consultazione dei comuni* (Art. 59 l.r. 62/2007)
Art. 71 - *Deliberazione di svolgimento del referendum* (Art. 60 l.r. 62/2007)
Art. 72 - *Diritto di partecipazione* (Art. 61 l.r. 62/2007)
Art. 73 - *Indizione del referendum* (Art. 62 l.r. 62/2007)
Art. 74 - *Svolgimento della votazione e scrutinio* (Art. 63 l.r. 62/2007)
Art. 75 - *Ufficio circoscrizionale per il referendum* (Art. 64 l.r. 62/2007)
Art. 76 - *Proclamazione dei risultati* (Art. 65 l.r. 62/2007)
Art. 77 - *Reclami* (Art. 66 l.r. 62/2007)
Art. 78 - *Esito del referendum* (Art. 67 l.r. 62/2007)

Art. 79 - *Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni* (Art. 78 l.r. 62/2007)

Art. 80 - *Ordine di scrutinio in caso di svolgimento contestuale dei referendum regionali* (Art. 79 l.r. 62/2007)

CAPO VIII - Disposizioni comuni

Art. 81 - *Sospensione dei termini* (Art. 16 l.r. 51/2010, Art. 84 bis, 84 ter l.r. 62/2007)

Art. 82 - *Termini e depositi* (Art. 77 l.r. 62/2007)

Art. 83 - *Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie* (l.r. 62/2007)

CAPO IX - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 84 - *Disposizioni finanziarie* (Art. 82 l.r. 62/2007)

Art. 85 - *Spese per lo svolgimento contestuale di referendum* (Art. 83, l.r. 62/2007)

Art. 86 - *Abrogazioni*

Allegato A

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, e gli articoli 123, 132 e 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 44, 57, 74, 75, 76, 77 e 78 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia)

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi);

Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del ;

Considerato quanto segue:

1. Il Titolo VIII dello Statuto definisce i principi e gli istituti relativi alla partecipazione da parte dei "cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali".

2. l'articolo 74 dello Statuto disciplina l'iniziativa popolare delle leggi in generale e poi specificamente l'iniziativa popolare riguardante l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, mentre i successivi articoli da 75 a 78 dello Statuto recano norme generali in tema di referendum abrogativo e consultivo, stabiliscono i contenuti della legge regionale di attuazione e definiscono il ruolo del Collegio di garanzia;

3. alle disposizioni statutarie è stata data attuazione con la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) e con la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi), le quali presentano attualmente la necessità di essere riordinate, al fine di formulare più chiaramente e semplificare la disciplina procedurale in esse contenuta;

4 a fronte delle criticità di cui risultano ora affetti i testi delle leggi regionali 62/2007 e 51/2010, appare opportuno provvedere al riordino della materia e quindi emanare una disciplina organica che riunisca nell'ambito di un testo unico regionale gli istituti dell'iniziativa popolare delle leggi e dei referendum abrogativi e consultivi;

5. i testi unici sono un importante strumento di semplificazione normativa, poiché raccolgono disposizioni e norme vigenti in una data materia coordinandole in modo omogeneo e coerente; e in

particolare i testi unici innovativi sono fonti di produzione che abrogano espressamente le varie fonti (o parti di fonti) legislative sino a quel momento in vigore nella stessa materia; essi raggiungono in tale modo un considerevole grado di semplificazione, in quanto una disciplina frammentata in più leggi regionali, è sostituita da una disciplina coordinata, più chiara, contenuta in un'unica legge.

6. la Corte costituzionale con le sentenze 52 e 53 del 2005 ha ribadito la nozione di "coordinamento di norme in testo unico" affermando che se l'obiettivo del testo unico è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale e che alla luce del criterio del riordino della materia delimitata il testo unico può innovare per raggiungere la coerenza logica e sistematica della materia, al fine di rendere la disciplina più coerente nel suo complesso e in sintonia con l'evolversi dell'ordinamento;

7. l'articolo 12 della l.r. 55/2008 sulla qualità della normazione promuove la formazione e la manutenzione dei testi unici, in conformità alle disposizioni dell'articolo 44 dello Statuto, il quale stabilisce anche che i testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso e che le parti del testo unico di mero coordinamento delle l.r. sono approvate dal consiglio con un unico voto. A tale fine l'articolo 12 della legge regionale 55/2008 prevede che i testi unici, o loro parti, di mero coordinamento di leggi o di regolamenti contengono la puntuale individuazione delle fonti normative inserite nel testo coordinato;

8. Sotto il profilo tecnico è quindi particolarmente importante evidenziare la corrispondenza delle nuove disposizioni a quelle previgenti abrogate e nel rispetto di tale principio, il testo unico reca nell'intestazione degli articoli, dopo la rubrica, l'indicazione delle disposizioni delle ll.rr. 62/2007 e 51/2010 riprodotte nei singoli articoli;

9. sono stati puntualmente seguiti i criteri, sanciti anche dal Consiglio di Stato con il parere n. 2/2004 del 25 ottobre 2004 dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato, con i quali si provvede al riordino delle materie mediante testi unici, i quali hanno tra l'altro comportato:

- la ricognizione e raccolta di tutte le disposizioni regionali in vigore e ricomposizione delle stesse, individuando le disposizioni da confermare, da modificare, da abrogare, da inserire nel nuovo testo legislativo;

- l'esplicita indicazione delle disposizioni da abrogare;

- il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo, correggere errori materiali, eliminare ridondanze, rispettare le regole di drafting, aggiornare i rinvii, e semplificare le procedure amministrative, distinguendo puntualmente gli atti di competenza degli uffici del Consiglio regionale da quelli di competenza del Presidente del Consiglio stesso o dell'Ufficio di Presidenza;

- l'eliminazione di norme intrusive e soprattutto l'eliminazione quanto più possibile dei rinvii interni, che hanno appesantito oltremodo la lettura e inficiato la chiarezza delle ll.rr. 62/2007 e 51/2010,

10. l'azione di semplificazione normativa rappresentata dal testo unico è conforme all' "Accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione", siglato il 29 marzo 2007, in sede di Conferenza unificata e in attuazione dell' Art. 20 ter della l. 59/1997, il quale, tra l'altro, stabilisce l'impegno dello Stato e delle Regioni di ridurre progressivamente e costantemente il numero delle leggi vigenti, al fine di raggiungere equilibri ottimali fra regolazione e autoregolazione e di realizzazione di tale obiettivo mediante testi unici;

11. il nuovo testo unico disciplina quindi organicamente l'iniziativa popolare delle leggi, regola il referendum sulle deliberazioni statutarie di approvazione o modifica dello Statuto, il referendum abrogativo, il referendum consultivo in riferimento alle richieste degli elettori, del Consiglio regionale e alle richieste per l'istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, regola in generale la sospensione dei termini e la propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie, ed infine soprattutto abroga tutte le disposizioni vigenti in materia.

12. per quanto riguarda l'iniziativa popolare delle leggi è confermata l'esigenza di favorire la partecipazione dei cittadini elettori alla formazione degli atti legislativi di competenza regionale e di stimolare l'interesse dell'elettore al funzionamento dell'istituzione Consiglio regionale in quanto espressione della volontà popolare, semplificano e chiarendo il procedimento per la presentazione di proposte di legge elaborate e sottoscritte dai cittadini, nonché la facoltà degli enti locali toscani di presentare proprie proposte di legge approvate dai rispettivi consigli;

13. al fine di ricondurre l'iniziativa legislativa popolare nell'ambito dei limiti e dei requisiti dettati dalla legge, è confermata la potestà del Presidente del Consiglio regionale, sulla base dell'istruttori a tecnica degli uffici, di dichiarare l'improcedibilità della proposta, con l'evidente vantaggio di evitare una raccolta di firme da parte dei promotori che non si riveli efficace;

14. per tutelare la volontà espressa dagli elettori che hanno sottoscritto la proposta di legge, è confermata la previsione che la proposta sia sottoposta al voto dell'aula nel merito nel testo originale entro nove mesi dal suo deposito, mentre gli eventuali emendamenti della commissione consiliare referente sono presentati separatamente;

Approva la presente legge

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

(Art. 1, l.r. 62/2007)

1. Il presente testo unico riunisce le disposizioni in materia di:

- a) iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'articolo 74 dello Statuto;
- b) referendum sulle deliberazioni statutarie di approvazione o di modifica dello Statuto regionale, ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 77 dello Statuto;

- c) referendum abrogativo delle leggi e regolamenti regionali, ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto;
- d) referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione, ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto;
- e) referendum sulla istituzione di nuovi comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione e dell'articolo 77 dello Statuto.

Capo II

Iniziativa popolare delle leggi

Art. 2

Esercizio dell'iniziativa popolare

(Artt. 1 e 5, l.r. 51/2010, Art. 74 St)

1. L'iniziativa popolare delle leggi, di seguito denominata iniziativa popolare, è esercitata da:

- a) cinquemila elettori della Regione;
- b) almeno tre consigli comunali;
- c) ciascun consiglio provinciale;
- d) città metropolitana;
- e) Consiglio delle autonomie locali.

2. Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, di fusioni di comuni, di modificazioni delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa popolare può essere esercitata:

- a) da un numero di elettori:
 - 1) pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
 - 2) pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, e comunque in numero non inferiore a milleduecentocinquanta elettori;
 - 3) pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, e comunque in numero non inferiore a duemila elettori;
- b) dal consiglio o dai consigli comunali interessati, in numero anche inferiore al numero di tre consigli comunali previsto dal comma 1, lettera b), nel caso in cui l'istituzione di comuni, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali o la fusione dei comuni riguardi un solo comune o due comuni.

Art. 3
Limiti dell'iniziativa popolare
(Art. 3, l.r. 51/2010)

1. L'iniziativa popolare non è ammessa per le modifiche dello Statuto regionale e per le leggi di bilancio.
2. La violazione dei limiti di cui al comma 1, comporta l'improcedibilità dell'iniziativa popolare.

Art. 4
Requisiti generali delle proposte di legge
(Art. 2, l.r. 51/2010)

1. I soggetti titolari dell'iniziativa popolare presentano una proposta di legge in conformità alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione).
2. La proposta di legge è formulata in preambolo e articoli ed è accompagnata da una relazione illustrativa che ne chiarisce i contenuti e lo scopo e da una relazione tecnico-finanziaria nel caso in cui siano previste spese o minori entrate. La relazione illustrativa sostituisce la relazione tecnico-normativa di cui alla l.r. 55/2008.
3. La proposta di legge che comporta spese o minori entrate per l'esercizio in corso, indica l'ammontare della spesa o minore entrata, i mezzi per farvi fronte, le conseguenti variazioni di bilancio.
4. L'assenza dei requisiti di cui al presente articolo comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'iniziativa popolare.

Art. 5
Iniziativa popolare degli elettori
(Art. 6 l.r. 51/2010)

1. Al fine di esercitare l'iniziativa popolare, almeno tre elettori della Regione che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa popolare, presentano la proposta di legge al Presidente del Consiglio regionale.
2. I promotori all'atto della presentazione, indicano il loro nome, cognome, domicilio e i recapiti postali, telefonici e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
3. I promotori:
 - a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento relativo all'iniziativa popolare, effettuate mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) intervengono nelle fasi del procedimento secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 6

Iniziativa popolare degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali

(Artt. 12 e 13, l.r. 51/2010)

1. L'iniziativa popolare dei consigli comunali, dei consigli provinciali, della città metropolitana e del Consiglio delle autonomie locali si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge al Presidente del Consiglio regionale da parte, rispettivamente, di ogni sindaco di comune, ogni presidente di provincia, del sindaco metropolitano e del presidente del Consiglio delle autonomie locali.
2. L'iniziativa popolare dei consigli comunali riguardante l'istituzione di nuovi comuni, di fusioni di comuni, di modificazioni delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge al Presidente del Consiglio regionale da parte del sindaco o dei sindaci dei comuni interessati.
3. La proposta di legge è accompagnata, a pena di improcedibilità, dalla deliberazione di approvazione degli enti promotori.
4. Nel caso di iniziativa di consigli comunali o provinciali, le deliberazioni di ciascun consiglio hanno ad oggetto l'identico testo della proposta di legge e dei documenti di accompagnamento.
5. Le deliberazioni, unitamente alla proposta di legge e ai documenti di accompagnamento, sono presentate al Presidente del Consiglio regionale nel termine massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di adozione della prima deliberazione.
6. Le comunicazioni ai soggetti di cui ai comma 1 e 2, riguardanti il procedimento relativo all'iniziativa popolare sono effettuate mediante PEC.
7. I rappresentanti degli enti di cui ai commi 1 e 2 intervengono nelle fasi del procedimento secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale

Art. 7

Valutazione della procedibilità tecnica dell'iniziativa

(Art. 7, l.r. 51/2010)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di un'istruttoria tecnica svolta da parte degli uffici consiliari, si pronuncia in ordine alla procedibilità tecnica dell'iniziativa, ai sensi degli articoli 3, 4 e 6, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta di legge e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di procedibilità dell'iniziativa, ne dà comunicazione ai promotori o ai rappresentati degli enti interessati, unitamente al nominativo del responsabile del procedimento nell'ambito degli uffici consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di improcedibilità, ne dà comunicazione ai promotori.

Art. 8

Istruttoria tecnica delle proposte di legge di iniziativa popolare

(Art. 4, l.r. 51/2010)

1. Dopo la dichiarazione di procedibilità di cui all'articolo 7 della proposta di legge di iniziativa popolare, al fine della stampa dei moduli necessari per la raccolta delle firme, la struttura tecnica competente del Consiglio regionale verifica la corretta formulazione del testo e provvede alle eventuali modifiche tecniche, dandone comunicazione ai promotori o ai rappresentanti degli enti interessati.

Art. 9

Moduli per la raccolta delle firme

(Art.11, co. 1 e 2, l.r. 62/2007; Art. 8 l.r. 51/2010)

1. Le firme per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare sono raccolte, a pena di nullità, su moduli stampati in conformità al modello di cui all'allegato A.
2. I moduli recano uno spazio per l'indicazione da parte dei comuni del numero di iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali.
3. I fogli che compongono i moduli sono uniti in modo da non potere essere disgiunti e sono vidimati, con l'apposizione del timbro, della data e della firma, presso:
 - a) le segreterie comunali;
 - b) presso il Consiglio regionale, dal responsabile del procedimento, o da funzionari da lui delegati.
4. I promotori possono richiedere la stampa dei moduli al Consiglio regionale. A tale fine essi presentano al responsabile del procedimento una richiesta scritta. I fogli stampati e vidimati, sono forniti entro venti giorni:
 - a) dalla richiesta e in numero non superiore al doppio dei moduli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste dall'articolo 2, comma 1 lettera a);
 - b) dall'acquisizione da parte degli uffici dei dati previsti dall'articolo 74, comma 1bis, dello Statuto nel caso di istituzione di nuovi comuni, di fusioni di comuni, di modificazioni delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
5. Il responsabile del procedimento redige il verbale di consegna dei moduli attestando la data di consegna e il numero dei moduli consegnati.

Art. 10

Raccolta e autenticazione delle firme

(Artt. 11, co. 3 e 12, l.r. 62/2007)

1. Gli elettori appongono la loro firma sui moduli vidimati, in calce alla proposta di legge. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.
2. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
3. L'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità' del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
4. L'autenticazione può essere collettiva per tutte le firme contenute in ciascun modulo vidimato. In tale caso essa indica il numero delle firme autenticate.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.
6. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori, ovvero dall'attestazione del sindaco, o del funzionario da lui delegato, in calce ai moduli vidimati. In tale caso a fianco di ogni firma è indicato il numero di iscrizione nelle liste elettorali del sottoscrittore.
7. Al fine di agevolare la verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, i promotori curano che ciascun modulo vidimato contenga le firme dei sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali di un solo comune e raggruppano i fogli per singoli comuni.
8. La raccolta delle firme, come attestato dalla data di autenticazione, avviene entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalla data di consegna dei moduli ai promotori, risultante dal verbale di consegna dei medesimi di cui all'articolo 9, comma 6.
9. Sono nulle:
 - a) le firme prive degli elementi di cui al comma 1;
 - b) le firme prive di autenticazione;
 - c) le firme dei sottoscrittori per i quali non è stata attestata l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
 - d) le firme raccolte dopo il termine di centottanta giorni di cui al comma 8.

Art. 11

Deposito e verifica di regolarità delle firme

(Art. 10 l.r. 51/2010, Artt. 29, co 4 e 33 l.r. 62/2017)

1. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, è depositata presso il Presidente del Consiglio regionale a cura dei promotori.
2. Il responsabile del procedimento dà atto del deposito della proposta e dei documenti allegati mediante processo verbale, che attesta la data del deposito e la dichiarazione dei promotori sul

numero delle firme raccolte.

3. Il responsabile del procedimento provvede alla verifica ed al computo delle firme degli elettori entro sessanta giorni.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, dichiara la procedibilità o meno della proposta di legge, dandone comunicazione ai promotori.

Art. 12

Esame e discussione

(Art. 15 l.r. 51/2010)

1. La proposta di legge dichiarata procedibile è assegnata dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti per l'espressione dei relativi pareri.
2. La proposta di legge, dopo l'esame in commissione, è portata all'esame del Consiglio regionale, che la vota nel merito, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, dello Statuto, non oltre nove mesi dalla data di presentazione ai sensi dell'articolo 6 o dalla data di deposito di cui all'articolo 11.
3. La proposta di legge è portata all'esame del Consiglio regionale nel testo redatto dai proponenti, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 8. Gli eventuali emendamenti proposti dalla commissione consiliare referente sono trasmessi separatamente e con il parere dei promotori.
4. I promotori, in rappresentanza dei sottoscrittori, sono ammessi all'esame istruttorio della proposta di legge ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale.
5. Nel caso di proposte di legge relative a istituzione di nuovi comuni, fusioni di comuni, modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali si applicano le norme di cui agli articoli da 69 a 78.
6. Per le proposte di legge di cui al comma 5 interessate dal procedimento referendario, il termine di nove mesi di cui al comma 2, è prorogato del periodo di tempo corrispondente a quello che intercorre dalla data della deliberazione di approvazione del quesito referendario a quella della proclamazione ufficiale dell'esito del referendum.

CAPO III

Disposizioni comuni in materia di referendum

Art. 13

Assistenza ai promotori dei referendum

(Art. 76, c. 1, lett. a) e b), l.r. 62/2007)

1. I promotori dell'iniziativa referendaria che intendono presentare una richiesta di referendum possono chiedere, ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto, all'Ufficio elettorale della Giunta regionale i dati e le informazioni necessarie per la formulazione del quesito referendario.

Art. 14

Raccolta e autenticazione delle firme per la richiesta di referendum

(Art.11, co. 1 e 2 e 3, e 12 l.r. 62/2007; Art. 8 l.r. 51/2010)

1. Le firme per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte e autenticate, a pena di nullità, ai sensi degli articoli 9 e 10, su moduli stampati in conformità al modello di cui all'allegato B.
2. Le firme sono raccolte, a pena di nullità, su moduli stampati in conformità al modello di cui all'allegato B, che riporta il quesito referendario.

Capo IV

**Referendum sulle deliberazioni statutarie
di approvazione o modifica dello Statuto**

Art. 15

Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum

(Artt. 2 e 6, l.r. 62/2007)

1. La deliberazione statutaria approvata ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.):
 - a) il testo della deliberazione statutaria, senza formula di promulgazione e senza numerazione, preceduta dalla intestazione: "Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione", seguita dal titolo della deliberazione stessa e dalla data della approvazione della medesima;
 - b) l'avviso che entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della presente legge;
 - c) il quesito referendario così formulato: "Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Toscana concernente (titolo della deliberazione statutaria da sottoporre a referendum), approvato dal Consiglio regionale il giorno... e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana numero... del ...?";
 - d) l'indicazione del numero minimo di firme occorrenti per l'iniziativa da parte degli elettori, corrispondente ad un cinquantesimo degli elettori della Regione.

Art. 16
*Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria
nel caso di mancata richiesta di referendum*

(Art. 3 l.r. 62/2007)

1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria sul b.u.r.t., ai sensi dell'articolo 15, comma 2, non sono presentate richieste di referendum e non risulta pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto con le formule seguenti: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Toscana: (testo dello Statuto)". "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria)".
2. In nota alla pubblicazione di cui al comma 1 è dato conto dell'assenza di richieste di referendum.

Art. 17
Disposizioni in caso di impugnativa dinanzi la Corte costituzionale

(Art. 4 l.r. 62/2007)

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul b.u.r.t., entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.
2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso, il termine di tre mesi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) è sospeso e, sino alla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.
3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.
4. Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.

Art. 18
Iniziativa referendaria degli elettori

(Art. 5 l.r. 62/2007)

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso il Presidente del Consiglio regionale il testo del quesito referendario su fogli conformi al modello di cui all'allegato B recanti in calce le firme, autenticate ai sensi dell'articolo 10.

Art. 19
Verbale di deposito
(Art. 7 l.r. 62/2007)

1. Il responsabile del procedimento rilascia in copia ai delegati il verbale che attesta l'avvenuto deposito delle firme, indicando il giorno e l'ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i delegati rendono sotto la loro responsabilità in riferimento:
 - a) al numero delle firme apposte in calce al quesito referendario e al termine entro cui sono raccolte;
 - b) alla regolarità della autenticazione delle firme;
 - c) all'assenza di firme doppie.
 - d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.
2. I promotori indicano nel verbale i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:
 - a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
 - b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
 - c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.
3. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dalla redazione, trasmette copia del verbale di cui al comma 1 al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.

Art. 20
Presentazione di più richieste referendarie
(Art. 8 l.r. 62/2007)

1. Le richieste di referendum sono esaminate nell'ordine di presentazione.
2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell'ordine di presentazione.

Art. 21

Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum

(Art. 9 l.r. 62/2007)

1. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del verbale di cui all'articolo 19 il Collegio di garanzia verifica:
 - a) che il numero delle firme dichiarate dai promotori corrisponda a quello delle firme presenti sui fogli conformi al modello di cui all'articolo 14, comma 1;
 - b) che le firme richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b) siano autenticate ai sensi dell'articolo 10.
2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:
 - a) nei casi di cui all'articolo 10, comma 9;
 - b) apposte su fogli non conformi al modello di cui all'allegato B;
3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum se il numero delle firme validamente autenticate, anche a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, è inferiore al numero richiesto ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d).
4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.
6. Nel caso di cui al comma 3, trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 15, e qualora il Governo non abbia promosso questione di legittimità costituzionale, la deliberazione statutaria è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con le formule di cui all'articolo 16, comma 1.
7. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l'improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
8. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta e ne dà comunicazione ai delegati e al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 22

Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali

(Art. 10 l.r. 62/2007)

1. Quando la richiesta di referendum è promossa da un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria altra documentazione.
2. La richiesta di referendum è depositata presso il Presidente del Consiglio regionale.

3. Il responsabile del procedimento redige e rilascia in copia ai delegati di cui al comma 4, il verbale che attesta l'avvenuto deposito, indicando il giorno e l'ora. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.
4. I richiedenti indicano, nel verbale di cui al comma 3, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici e telematici di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:
 - a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
 - b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
 - c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.
5. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 4 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dal deposito, trasmette copia del verbale di cui al comma 3 e il testo del quesito referendario al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.

Art. 23

Indizione del referendum statutario

(Art. 13 l.r. 62/2007)

1. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum, con decreto, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale del Collegio di garanzia di cui all'articolo 21, comma 8 o del verbale del responsabile del procedimento di cui all'articolo 22, comma 6. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t..
2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso.
3. Il decreto di indizione indica la data di svolgimento del referendum, l'orario delle operazioni di voto e riporta il quesito da sottoporre agli elettori.
4. Se prima dell'indizione del referendum è intervenuta la pubblicazione sul b.u.r.t. del testo di un'altra deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale può ritardare la indizione del referendum fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 2, in modo che il referendum già richiesto e il referendum che sia eventualmente richiesto sulla ulteriore deliberazione possano svolgersi contemporaneamente.

Art. 24

Periodi di sospensione

(Art. 14 l.r. 62/2007)

1. Tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese:

- a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale;
 - b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul b.u.r.t. del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale.
2. I referendum regionali già indetti per una data che cada nei periodi di cui al comma 1, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima data utile.

Art. 25

Operazioni di voto

(Art. 15 l.r. 62/2007)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come definito dall'articolo 15, comma 2 lettera c), letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, in modo evidente, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Sì" – "No".
3. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum su più deliberazioni statutarie sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l'utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l'espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.

Art. 26

Operazioni di scrutinio

(Art. 16 l.r. 62/2007)

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.

Art. 27

Operazioni elettorali. Rinvio

(Art. 17 l.r. 62/2007)

1. Per tutte le operazioni elettorali non specificamente previste, si applicano le disposizioni relative al referendum abrogativo di cui al Capo V.

Art. 28

Esito del referendum

(Art. 18 l.r. 62/2007)

1. Se le risposte "No" costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono di numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Sì", la deliberazione statutaria risulta non approvata dal referendum.
2. Se le risposte "Sì" costituiscono la maggioranza dei voti validi, la deliberazione risulta approvata dal referendum.

Art. 29

Pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria

(Art. 18 l.r. 62/2007)

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del referendum da parte dell'Ufficio centrale regionale per il referendum, il Presidente della Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t..
2. La deliberazione statutaria approvata è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con le formule di cui all'articolo 16.
3. La deliberazione statutaria non approvata decade.

CAPO V

Referendum abrogativo

Art. 30

Titolari dell'iniziativa referendaria

(Art. 19 l.r. 62/2007)

1. In attuazione dell'articolo 75 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale

di una legge o di un regolamento regionale è indetto quando ne facciano richiesta quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.

Art. 31

Limiti di ammissibilità del referendum abrogativo

(Art. 20, Art. 46, comma 4, l.r. 62/2007)

1. Non sono sottoposti a referendum abrogativo:
 - a) lo Statuto della Regione Toscana;
 - b) i regolamenti interni degli organi regionali;
 - c) le leggi di bilancio e tributarie e i relativi regolamenti attuativi;
 - d) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato e dalla Regione Toscana e delle intese con altre regioni e i relativi regolamenti attuativi;
 - e) le leggi e i regolamenti la cui abrogazione comporterebbe l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - f) le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione e il funzionamento degli organi previsti dallo Statuto e degli istituti di cui agli articoli 74, 75 e 76 dello Statuto, qualora le disposizioni risultanti dall'esito favorevole all'abrogazione non garantiscano il funzionamento o l'operatività degli organi e istituti stessi.
2. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto parti definite, purché di senso compiuto.
3. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale; per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 32.
4. Un quesito che sia stato dichiarato inammissibile non può essere oggetto di iniziativa referendaria prima che sia trascorso un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.
5. Un quesito che sia stato sottoposto a referendum con esito negativo, anche per mancato raggiungimento del quorum di cui all'articolo 75, comma 4, dello Statuto, non può formare oggetto di iniziativa referendaria nel corso della medesima legislatura o comunque non prima di tre anni dalla data della votazione.
6. Le questioni inerenti lo stesso oggetto già sottoposte a referendum consultivo non possono essere oggetto di referendum abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione dell'esito del referendum.

Art. 32

Quesito referendario

(Art. 25 l.r. 62/2007)

1. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Volete che sia

abrogato/a...”, seguito dalla indicazione della data, numero e titolo della legge o regolamento sui quali è richiesto il referendum abrogativo.

2. In caso di abrogazione parziale, nel quesito sono indicati, oltre a quanto previsto al comma 1, gli articoli o le parti definite di senso compiuto sui quali è richiesto il referendum, e il relativo testo.
3. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari e riferito a questioni omogenee e univoche. Le disposizioni oggetto della medesima richiesta di referendum rispondono ai criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o regolamentari.

Art. 33

Presentazione del quesito referendario

(Art. 21 l.r. 62/2007)

1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso il Presidente del Consiglio regionale:
 - a) il testo del quesito referendario formulato ai sensi dell’articolo 32, su fogli recanti in calce le firme autenticate, di non meno di duemila e non più di quattromila elettori della Regione; le firme dei sottoscrittori sono raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali;
 - b) la relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo, con gli estremi di legge o regolamento di cui si chiede la abrogazione. In caso di abrogazione parziale sono indicate e integralmente trascritte le parti del testo della legge o regolamento delle quali si chiede la abrogazione. La relazione contiene la sintesi dell’oggetto del referendum, evidenziando la chiarezza, l’univocità, l’omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum.
2. Le richieste di referendum sono depositate in un giorno feriale.

Art. 34

Verbale di deposito

(Art. 22 l.r. 62/2007)

1. Il responsabile del procedimento redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l’avvenuto deposito del testo del quesito referendario e della relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo, indicando il giorno e l’ora.
2. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
 - a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario;
 - b) sull’assenza di firme doppie;
 - c) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme;
 - d) sull’indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

3. I promotori indicano nel verbale i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.
4. I due delegati:
 - a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
 - b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
 - c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.
5. Tutte le comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 35

Trasmissione del verbale

(Art. 23 l.r. 62/2007)

1. Il responsabile del procedimento trasmette il verbale di deposito entro due giorni dalla sua redazione, al Collegio di garanzia e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

Art. 36

Presentazione di più richieste referendarie

(Art. 24 l.r. 62/2007)

1. Le richieste di referendum sono esaminate nell'ordine di presentazione.
2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell'ordine di presentazione.

Art. 37

Verifica di regolarità

(Art. 26 l.r. 62/2007)

1. Entro quaranta giorni dalla trasmissione del verbale di deposito, il Collegio di garanzia si pronuncia espressamente e motivatamente in merito alla regolarità delle firme e all'ammissibilità del quesito ai sensi dell'articolo 78 dello Statuto.
2. Il Collegio di garanzia verifica che almeno duemila delle firme apposte in calce al quesito referendario siano regolarmente autenticate e che per ciascun sottoscrittore risulti l'iscrizione

nelle liste elettorali di un comune della Regione.

3. Il Collegio di garanzia, entro il termine di venticinque giorni dalla trasmissione del verbale di deposito contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Se la verifica di regolarità risulta negativa, il Collegio di garanzia, con verbale, dichiara improcedibile la richiesta di referendum e il procedimento è concluso. Il verbale è comunicato entro due giorni al Presidente del Consiglio regionale, ai delegati e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t..
5. Se la verifica di regolarità risulta positiva, il Collegio di garanzia ne dà comunicazione ai delegati indicando loro, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della seduta in cui sarà esaminata l'ammissibilità del quesito.
6. Le firme di cui al comma 2, verificate come regolarmente autenticate dal Collegio di garanzia, sono computate nelle quarantamila firme richieste ai sensi dell'articolo 30.

Art. 38

Verifica di ammissibilità

(Art. 27 l.r. 62/2007)

1. Il Collegio di garanzia si pronuncia sull'ammissibilità del quesito in relazione:
 - a) all'oggetto materiale del referendum, e a tale fine verifica che il quesito riguardi leggi e regolamenti regionali;
 - b) al rispetto dei limiti di ammissibilità di cui all'articolo 31;
 - c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito;
 - d) alla omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui viene esaminata l'ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede, i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. In relazione ai requisiti di omogeneità e coerenza delle disposizioni oggetto del quesito, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie, affinché esso sia formulato in modo chiaro ed univoco.
4. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall'adozione, al Presidente del Consiglio regionale, ai delegati e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t.
5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.
6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.

Art. 39

Concentrazione di richieste referendarie

(Art. 28 l.r. 62/2007)

1. Il Collegio di garanzia, nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, può disporre, sentiti i delegati, la concentrazione in un unico quesito referendario delle diverse richieste che presentano uniformità e analogia di materia.
2. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall'adozione, al Presidente del Consiglio regionale, ai delegati e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t., unitamente al quesito.

Art. 40

Raccolta e deposito delle firme per la richiesta di referendum

(Art. 29 l.r. 62/2007)

1. Le firme per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate nei centottanta giorni successivi alla data della pubblicazione del quesito referendario. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati depositano i fogli contenenti le firme presso la struttura competente del Consiglio regionale.
3. Il responsabile del procedimento rilascia in copia ai delegati il verbale che attesta l'avvenuto deposito delle firme, indicando il giorno e l'ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i delegati rendono sotto la loro responsabilità in riferimento:
 - a) al numero delle firme apposte in calce al quesito referendario e al termine entro cui sono raccolte;
 - b) alla regolarità della autenticazione delle firme;
 - c) all'assenza di firme doppie.

Art. 41

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

(Art. 30 l.r. 62/2007)

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati ai sensi del comma 2.
2. I fogli sono vidimati:
 - a) presso le segreterie comunali;

b) presso il Consiglio regionale.

3. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario formulato ai sensi degli articoli 32 o 39, comma 1. Il formato dei fogli è libero.

Art. 42

Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale

(Art. 31 l.r. 62/2007)

1. Nel caso di cui la vidimazione sia effettuata presso il Consiglio regionale , ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), i delegati depositano presso il responsabile del procedimento i fogli per la raccolta delle firme.
2. Entro dieci giorni dal deposito, il responsabile del procedimento, o i funzionari da lui delegati, vidimano e consegnano i fogli destinati alla raccolta delle firme; a tale fine vi appongono il timbro, la data e la propria firma.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del quesito di cui all'articolo 38, comma 5, i delegati possono richiedere al responsabile del procedimento la stampa dei fogli per la raccolta delle firme a cura e spese della Regione mediante richiesta scritta contenente il testo del quesito referendario e il numero di fogli richiesti.
4. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli entro centoventi giorni successivi al deposito della prima richiesta, nel rispetto del termine centottanta giorni di cui all'articolo 40, comma 1.
5. Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto.
6. I fogli stampati e vidimati sono consegnati ai delegati entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di cui ai commi 3 e 4.
7. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, di ogni richiesta e di ogni consegna e ne rilascia copia ai delegati.

Art. 43

Autenticazione delle firme

(Art. 32 l.r. 62/2007)

1. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall'articolo 14, comma 1, della l. 53/1990.
2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso essa indica il numero delle firme autenticate.

Art. 44

Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum

(Art. 33 l.r. 62/2007)

1. Entro novanta giorni dal deposito dei fogli contenenti le firme di cui all'articolo 40, comma 2, il Collegio di garanzia verifica:
 - a) che le firme dichiarate dai delegati, con l'aggiunta di quelle di cui all'articolo 37, comma 2, siano almeno quarantamila;
 - b) che le firme presentate, escluse quelle di cui all'articolo 37, comma 2, siano state raccolte nel termine di centottanta giorni di cui all'articolo 40, comma 1;
 - c) che almeno quarantamila delle firme presentate siano state correttamente autenticate;
 - d) che almeno per quarantamila delle firme presentate risulti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione.
2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:
 - a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 40, comma 3;
 - b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui all'articolo 40, comma 1;
 - c) non regolarmente autenticate;
 - d) apposte su fogli non vidimati;
 - e) apposte su fogli su cui non è stampato il quesito referendario;
 - f) per le quali non risulta l'iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum abrogativo se il numero delle firme validamente autenticate al momento del deposito di cui all'articolo 40, comma 2, è inferiore a quarantamila o risulti tale a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. In tale caso il Collegio di garanzia si pronuncia definitivamente entro ulteriori cinque giorni.
5. Il Collegio di garanzia dà atto con verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.
6. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l'improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
7. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 4, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.

Art. 45

Indizione del referendum abrogativo

(Art. 34 l.r. 62/2007)

1. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum, con decreto, entro quindici giorni dal ricevimento del verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta, di cui all'articolo 44, comma 7. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t..
2. Tra il decreto di indizione e la data delle votazioni devono intercorrere non meno di centoventi e non più di centottanta giorni.
3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno, ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all'interno dei due periodi temporali, il referendum può essere indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo.
4. Il decreto di indizione indica la data di svolgimento del referendum, l'orario delle operazioni di voto e riporta i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. Il decreto di indizione è comunicato ai sindaci dei comuni della Regione, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
6. I sindaci danno notizia dell'indizione del referendum agli elettori con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti riportano integralmente ed esclusivamente il decreto di indizione.

Art. 46

Periodi di sospensione

(Art. 35 l.r. 62/2007 – Art. 84 bis e 84 ter l.r. 62/2007)

1. Il decorso dei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 44, comma 1, è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.\
2. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo relative allo svolgimento del referendum sono inoltre sospese:
 - a) nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale del Consiglio regionale;
 - b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul b.u.r.t. del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
 - c) nei casi di sospensione previsti dall'articolo 13 bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).
3. Nelle ipotesi del comma 2, i referendum regionali già indetti per una domenica che cada nei periodi di cui all'articolo 45, comma 3, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima data utile.

Art. 47

Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum

(Art. 36 l.r. 62/2007)

1. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l'abrogazione totale delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l'abrogazione parziale delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati, si pronuncia nuovamente sull'ammissibilità del quesito e, in caso affermativo, individua le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.
3. Nel caso di abrogazione totale o parziale delle disposizioni oggetto di referendum, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati, stabilisce se la consultazione debba avere luogo, quali siano le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il Collegio di garanzia si esprime su richiesta del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. dell'atto legislativo o regolamentare abrogativo della disciplina oggetto del referendum.
5. La pronuncia del Collegio di garanzia è recepita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul b.u.r.t.
7. Se, in esito alle verifiche di cui ai commi 2 e 3, la consultazione deve avere luogo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, commi 1, 2, 3.

Art. 48

Diritto di partecipazione e votazione

(Art. 37 l.r. 62/2007)

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativi tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. Ai fini della votazione per il referendum si applica la ripartizione in circoscrizioni elettorali stabilita dall'articolo 7 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
4. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle norme del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
5. Per l'esercizio del diritto di voto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

Art. 49

Ufficio centrale regionale e uffici centrali circoscrizionali

(Art. 38 l.r. 62/2007)

1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, rispettivamente presso i tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia e presso la Corte d'appello di Firenze, gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composti nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).
2. Per tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51) e alla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

Art. 50

Operazioni di voto

(Art. 39 l.r. 62/2007)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e possiedono le caratteristiche determinate, con decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dagli articoli 32 o 39, comma 1, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. All'elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di abrogazione sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l'utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l'espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.

Art. 51

Operazioni di scrutinio

(Art. 40 l.r. 62/2007)

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.

Art. 52

Proclamazione dei risultati

(Artt. 4, co. 1- 4, 6 e 7 l.r. 62/2007)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione della circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nella circoscrizione, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed aver deciso, viste le dichiarazioni riportate dai verbali ed i reclami presentati, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.
2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato all'Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti allegati; uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.
3. I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
4. L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del rappresentante del pubblico ministero presso la Corte d'appello, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
5. Il segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari.
6. Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

Art. 53

Reclami

(Art. 42 l.r. 62/2007)

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'articolo 52, comma 4, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 54

Esito del referendum

(Art. 41, co. 5 l.r. 62/2007)

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se sono raggiunte le maggioranze di cui all'articolo 75, comma 4, dello Statuto.

Art. 55

Pubblicazione del risultato

(Artt. 43 e 44 l.r. 62/2007)

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o del regolamento.
2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 52, comma 6, sul b.u.r.t. e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nel decreto di cui al comma 1, può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
4. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 52, comma 6, dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul b.u.r.t.

CAPO VI

Referendum consultivo

Art. 56

Diritto di partecipazione

(Art. 45 l.r. 62/2007)

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum consultivi:

- a) i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;
- b) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza);
- c) i cittadini stranieri e gli apolidi in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - 1) residenza nei comuni della Regione da almeno cinque anni antecedenti alla data della consultazione referendaria;
 - 2) titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità.

2. Lo straniero o l'apolide esercitano il diritto di voto in assenza delle condizioni previste per il cittadino italiano come causa di esclusione dal diritto di voto, di cui al d.p.r. 223/1967.

Art. 57

Lista aggiunta per gli stranieri e per gli apolidi

(Art. 55 l.r. 62/2007)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera c), i comuni istituiscono una lista elettorale aggiunta, ulteriore rispetto a quella prevista dal d.lgs. 197/1996.
2. Gli aventi diritto presentano domanda di iscrizione alla lista aggiunta, dichiarando sotto la propria responsabilità:
 - a) la residenza attuale e quella avuta nei cinque anni antecedenti la richiesta;
 - b) la titolarità di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno in corso di validità.
3. L'assenza delle cause ostative all'esercizio del diritto di voto di cui al d.p.r. 223/1967 è accertata d'ufficio dai comuni.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento della lista aggiunta di cui al comma 1, sono regolati dagli articoli da 1 a 4 del d.lgs. 197/1996, in quanto applicabili, intendendosi sostituiti i riferimenti ai cittadini di stati membri dell'Unione europea con corrispondenti riferimenti ai cittadini stranieri o apolidi.

Art. 58

Limiti di ammissibilità

(Art. 46 l.r. 62/2007)

1. Non sono sottoposti a referendum consultivo:
 - a) quesiti relativi agli oggetti e alle materie di cui all'articolo 31, comma 1;
 - b) quesiti in materia di nomine e designazioni;
 - c) quesiti relativi a questioni già sottoposte a dibattito pubblico regionale ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) prima che siano trascorsi sei mesi dalla

conclusione del dibattito pubblico.

2. Non possono svolgersi contestualmente referendum abrogativi e consultivi inerenti lo stesso oggetto. Il referendum presentato per secondo è inammissibile.
3. Le questioni già sottoposte a referendum abrogativo non possono essere oggetto di referendum consultivo nel corso della stessa legislatura o comunque prima che siano trascorsi tre anni dalla data della pubblicazione dell'esito del referendum.
4. L'iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

Art. 59

Indizione e svolgimento del referendum consultivo

(Art. 54 l.r. 62/2007)

1. Per la disciplina dell'indizione del referendum consultivo e per lo svolgimento di esso, si applicano, per quanto non diversamente disposto in questo capo, gli articoli da 45 a 54.

Art. 60

Esito del referendum

(Art. 56 l.r. 62/2007)

1. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero dei votanti.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. dell'esito del referendum, il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione della questione sottoposta a referendum consultivo, alla quale sono invitati i promotori del referendum.
3. Il Consiglio regionale, qualora assuma determinazioni contrarie all'esito del referendum, le motiva espressamente e ne dà comunicazione ai delegati.

Art. 61

Concorrenza di proposte di legge

(Art. 57 l.r. 62/2007)

1. Il procedimento di approvazione delle proposte di legge attinenti a questioni sottoposte a referendum consultivo, presentate dopo la verifica di regolarità delle firme, è sospeso sino alla pronuncia del Consiglio regionale di cui all'articolo 60.

Sezione I

Referendum consultivo di cui all'articolo 76, comma 1 dello Statuto

Art. 62

Richiesta di referendum consultivo da parte degli elettori

(Artt. 48 e 49 l.r. 62/2007)

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 1, dello Statuto, lo svolgimento del referendum consultivo è finalizzato a conoscere l'opinione della popolazione regionale su proposte di particolare interesse per la stessa.
2. Si intendono per proposte di particolare interesse per la popolazione:
 - a) le proposte attuative di politiche regionali disciplinate da leggi e regolamenti regionali e da atti di programmazione;
 - b) le proposte di politiche in materie di competenza regionale e collegate all'esercizio di poteri nella disponibilità degli organi regionali.
3. Il referendum è indetto su richiesta trentamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.
4. Le sottoscrizioni per la richiesta di referendum consultivo nelle ipotesi di cui al comma 2 sono raccolte per almeno due terzi in almeno sei province della Regione.

Art. 63

Presentazione e quesito referendario

(Artt. 50 e 51 l.r. 62/2007)

1. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 e 44.
2. Il testo del quesito referendario è sottoscritto da non meno di millecinquecento e non più di tremila elettori.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 62, comma 2, lettera a) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: "Siete favorevoli alla proposta attuativa della politica regionale volta a..." seguito dalla data, numero e titolo dell'atto in cui è indicata.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 62, comma 2, lettera b) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: "Siete favorevoli alla proposta o politica regionale volta a..."
5. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è formulato in modo sintetico e in modo tale che la risposta sia "sì" o "no".

Art. 64

Verifica di regolarità del referendum consultivo

(Art. 26, l.r.62/2007)

1. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del verbale di deposito, il Collegio di garanzia si pronuncia espressamente e motivatamente in merito alla regolarità delle firme e all'ammissibilità del quesito ai sensi dell'articolo 78 dello Statuto.
2. Il Collegio di garanzia verifica che almeno millecinquecento delle firme di cui all'articolo 63, comma 2, siano regolarmente autenticate e che per ciascun sottoscrittore risulti l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. In tale caso il Collegio di garanzia si pronuncia definitivamente entro ulteriori cinque giorni.
4. Se la verifica di regolarità risulta negativa, il Collegio di garanzia dichiara nel verbale improcedibile la richiesta di referendum e il procedimento è concluso. Il verbale è comunicato, entro due giorni dalla data della seduta, al Presidente del Consiglio regionale, ai delegati e al Presidente della Giunta regionale, che nei successivi dieci giorni ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t..
5. Se la verifica di regolarità risulta positiva il Collegio di garanzia ne dà comunicazione ai delegati indicando loro, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della seduta in cui sarà esaminata l'ammissibilità del quesito.
6. Le firme, verificate come regolarmente autenticate dal Collegio di garanzia, sono computate nel numero di trentamila sottoscrizioni richieste dall'articolo 62, comma 3.

Art. 65

Verifica di ammissibilità del referendum consultivo

(Art. 52 l.r. 62/2007)

1. Il Collegio di garanzia decide sull'ammissibilità del quesito referendario e si pronuncia espressamente e motivatamente in merito:
 - a) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 58 e 62, comma 4;
 - b) alla chiarezza del quesito;
 - c) alla omogeneità delle questioni oggetto del quesito.
2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui il Collegio di garanzia esamina l'ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Il Collegio di garanzia, sentiti i delegati, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in termini semplici e chiari e conformi all'articolo 63.
4. Il Collegio di garanzia comunica, entro cinque giorni dall'adozione, la propria decisione ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che nei successivi dieci giorni ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t.
5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.
6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.

Art. 66

Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità

(Art. 53 l.r. 62/2007)

1. Qualora, prima della verifica di ammissibilità del quesito, gli atti che disciplinano le politiche di cui all'articolo 62, comma 2, lettera a) siano parzialmente abrogati o modificati, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati, può riformulare il quesito.
2. I delegati, a seguito della riformulazione del quesito ai sensi del comma 1, possono ritirare con atto scritto la presentazione del quesito e quindi contestualmente rinunciare a dar corso all'iniziativa referendaria.
3. I delegati comunicano la rinuncia all'iniziativa referendaria:
 - a) al Collegio di garanzia;
 - b) ai sottoscrittori mediante pubblicità su uno o più quotidiani locali.
4. Qualora, prima della verifica di ammissibilità del quesito, gli atti che disciplinano le politiche di cui all'articolo 62, comma 2, lettera a), oggetto delle richieste di referendum, siano abrogati o revocati il procedimento referendario non ha seguito.

Sezione II

Referendum consultivo di cui all'articolo 76, comma 2 dello Statuto

Art. 67

Richiesta di referendum consultivo da parte del Consiglio regionale

(Art. 47 l.r. 62/2007)

1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, dello Statuto, finalizzati a conoscere l'orientamento della popolazione su proposte di legge regionale.

2. La deliberazione del Consiglio regionale che stabilisce lo svolgimento del referendum consultivo contiene il quesito da sottoporre ai votanti così formulato: “Volete che sia approvato la seguente proposta di legge ...” seguito dall’indicazione della data, del numero e del titolo della proposta di legge.
4. Il Presidente della Giunta regionale indice, con decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale, disponendo che il testo della proposta di legge sia affisso nei seggi elettorali.

Art. 68

Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità

(Art. 53 l.r. 62/2007)

1. Qualora, prima della verifica di ammissibilità del quesito, la proposta di legge di cui all’articolo 67, comma 1, sia ritirata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, il procedimento referendario non ha seguito.

CAPO VII

Referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali

Art. 69

Ambito di applicazione

(Art. 58 l.r. 62/2007)

1. L’istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo, come disciplinato dal presente capo.
2. Non è richiesto il referendum consultivo di cui al comma 1:
 - a) per le rettifiche di confine fra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza, nonché per ragioni topografiche, quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano richiesta e ne fissino d’accordo le condizioni;
 - b) per eventuali rettifiche di confini fra comuni in assenza di popolazione sul territorio interessato dalla rettifica, quando ne facciano richiesta i consigli comunali.

Art. 70

Consultazione dei comuni

(Art. 59 l.r. 62/2007)

1. Entro trenta giorni dall'assegnazione della proposta di legge di cui all'articolo 69, comma 1, la commissione consiliare competente, previa consultazione del comune o dei comuni interessati, predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge.
2. Nel caso in cui la proposta di legge sia di iniziativa consiliare, la commissione richiede il parere sulla stessa agli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine il termine di cui al comma 1, è prorogato del tempo strettamente necessario all'acquisizione dell'ultimo dei pareri. Decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri, la commissione procede agli adempimenti di cui al comma 1.
3. La consultazione è rivolta:
 - a) in caso di fusione di comuni, ai comuni oggetto della fusione;
 - b) in caso di incorporazione di un comune in un altro già esistente, ai due comuni;
 - c) in caso di modifica delle circoscrizioni, ai comuni interessati dalla modifica anche a seguito di istituzione di nuovi comuni;
 - d) in caso di modifica della denominazione, al comune interessato.

Art. 71

Deliberazione di svolgimento del referendum

(Art. 60 l.r. 62/2007)

1. Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del referendum relativo alla proposta di legge, ovvero esprime il voto contrario sulla proposta di legge stessa.
2. La deliberazione del Consiglio regionale contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.
3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione sullo svolgimento del referendum o, in caso di quesiti ulteriori, dei relativi referendum, al Presidente della Giunta regionale ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 73.

Art. 72

Diritto di partecipazione

(Art. 61 l.r. 62/2007)

1. I soggetti di cui all'articolo 56 partecipano al referendum consultivo di cui al presente capo, secondo le seguenti fattispecie:

- a) in caso di referendum per l'istituzione di nuovi comuni, partecipano alla votazione sia gli elettori della frazione o delle frazioni che intendono costituirsi in comune, sia gli elettori del comune o dei comuni da cui si propone il distacco.
- b) in caso di referendum per la fusione di comuni con istituzione di un nuovo comune risultante dalla fusione, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.
- c) in caso di referendum per l'incorporazione di un comune in un altro già esistente, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.
- d) in caso di referendum per il distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione a un altro comune, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.
- e) in caso di referendum per il mutamento di denominazione del comune, partecipano alla votazione gli elettori del comune.

Art. 73

Indizione del referendum

(Art. 62 l.r. 62/2007)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 71, comma 1, favorevole allo svolgimento del referendum, il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum.
2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale riporta il quesito o i quesiti da sottoporre agli elettori, come determinato nella deliberazione del Consiglio regionale, gli elettori aventi diritto di partecipazione ai sensi dell'articolo 72 e fissa la data in due giornate, domenica e lunedì, e l'orario della votazione.
3. Tra la data del decreto di cui al comma 2 e la data delle votazioni intercorre un periodo non inferiore a sessanta giorni.
4. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t. ed è comunicato ai sindaci dei comuni interessati, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni interessati, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
5. I sindaci danno notizia agli elettori della votazione con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

Art. 74

Svolgimento della votazione e scrutinio

(Art. 63 l.r. 62/2007)

1. Per lo svolgimento del referendum di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 commi 4, 5 e 6, 46, 49, 50, 51.

Art. 75

Ufficio circoscrizionale per il referendum

(Art. 64 l.r. 62/2007)

1. Entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum è istituito, presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia interessata, l'ufficio circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'articolo 49.

Art. 76

Proclamazione dei risultati

(Art. 65 l.r. 62/2007)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, l'ufficio centrale circoscrizionale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati, ed aver deciso sull'assegnazione o meno dei voti relativi.
2. L'atto di accertamento del risultato evidenzia in modo distinto l'esito della consultazione negli uffici di sezione elettorali ricompresi nel territorio individuato dalla proposta di legge regionale istitutiva del nuovo comune ovvero ricompresi nel territorio oggetto del distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad altro comune, come individuato dalla relativa proposta di legge regionale.
3. Delle operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato al Presidente della Giunta regionale e uno al Presidente del Consiglio regionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai sindaci dei comuni interessati l'esito del referendum.

Art. 77

Reclami

(Art. 66 l.r. 62/2007)

1. Sui reclami relativi alle operazioni di votazioni e di scrutinio decide l'ufficio circoscrizionale nella pubblica adunanza di cui all'articolo 76, comma 1.

Art. 78

Esito del referendum

(Art. 67 l.r. 62/2007)

1. Il risultato del referendum è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.
2. Il risultato del referendum è pubblicato sul b.u.r.t.
3. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio regionale per le decisioni finali in ordine alla proposta di legge regionale.
4. La motivazione della legge regionale reca l'indicazione specifica del risultato della votazione dei singoli territori, evidenziando in modo distinto l'esito della consultazione della frazione o porzione di territorio direttamente interessata.
5. Nel caso in cui, successivamente allo svolgimento del referendum, il Consiglio regionale non assuma la decisione finale di cui al comma 3, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e la proposta di legge è riassunta di diritto nella legislatura successiva e assegnata alla commissione competente entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La commissione esprime il parere referente sulla proposta di legge entro trenta giorni dall'assegnazione.

Art. 79

Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni

(Art. 78 l.r. 62/2007)

1. Se nel corso dell'anno sono indetti referendum nazionali, elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre che le consultazioni sui referendum regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali o alle elezioni politiche e amministrative, fissando la data e modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dall'articolo 45.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 restano valide, per quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Quando i referendum regionali si effettuano contestualmente a referendum nazionali, a elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, o a elezioni amministrative, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
4. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti la consultazione nazionale.

Art. 80

Ordine di scrutinio in caso di svolgimento contestuale dei referendum regionali

(Art. 79 l.r. 62/2007)

1. In caso di svolgimento contestuale dei referendum previsti dalla presente legge, sono effettuate

per prime le operazioni di scrutinio relative al referendum sulle deliberazioni statutarie di approvazione o modifica dello Statuto, seguite dalle operazioni di scrutinio relative al referendum abrogativo, dalle operazioni di scrutinio relative al referendum consultivo e infine dalle operazioni di scrutinio relative al referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

CAPO VIII **Disposizioni comuni**

Art. 81

Sospensione dei termini

(Art. 16 l.r. 51/2010, Artt. 84 bis, 84 ter l.r. 62/2007)

1. Il decorso dei termini di cui agli articoli 7, comma 1, 11, comma 3, e 64, comma 1, è sospeso dal 1° al 31 agosto.
2. Tutti i termini previsti dalla presente legge sono sospesi ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2008 , n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) per i giorni di chiusura degli uffici stabiliti dall'Ufficio di presidenza.

Art. 82

Termini e depositi

(Art. 77 l.r. 62/2007)

1. Tutti i termini di cui alla presente legge, qualora scadano in un giorno festivo o non lavorativo per gli uffici regionali, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
2. I depositi e i ritiri dei documenti previsti dalla presente legge si effettuano presso gli uffici regionali in un giorno lavorativo, dalle ore nove alle ore tredici.

Art. 83

Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie

(Art. 80 l.r. 62/2007)

1. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione; ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), da ultimo modificata dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131 (Disposizioni urgenti in materia elettorale) convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 225 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 maggio 1991, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale).

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della l. 212/1956 ai partiti o gruppi politici che partecipino direttamente alla competizione elettorale, si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio regionale e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati un unico soggetto.
3. Ai fini dell'applicazione della l. 212/1956, in ogni caso è rivolta istanza al comune entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.
4. L'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie è disciplinato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali).

CAPO IX

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 84

Disposizioni finanziarie

(Art. 82 l.r. 62/2007)

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.
2. Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni e quelle relative alle competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.
3. Con atto del dirigente della struttura regionale competente sono fissate le voci e i relativi tetti massimi di spesa rimborsabili ai sensi del comma 2.
4. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte (per memoria)

Art. 85

Spese per lo svolgimento contestuale di referendum

(Art. 83, l.r. 62/2007)

1. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive a carico della Regione nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione).

Art. 86

Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)

b) articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);

c) articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 43 Modifica alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina regionale dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

d) legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi);

e) articoli 11, 12, 13, 14 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011);

f) articoli 1, 2, 3, 4, 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 71 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi);

g) articoli 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22) della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

h) articoli 1, 2, 3 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di svolgimento dei referendum consultivi sull'istituzione, derivante da fusione, di nuovi comuni);

i) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) della legge regionale 18 giugno 2013, n. 30 (Disposizioni in materia di referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007 ed alla l.r. 51/2010);

l) articolo 5) della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013);

m) legge regionale 18 dicembre 2015, n. 78 (Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Titolo VIII dello Statuto definisce i principi e gli istituti relativi alla partecipazione da parte dei "cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali".

In particolare l'articolo 74 dello Statuto disciplina l'iniziativa popolare delle leggi in generale e poi specificamente l'iniziativa popolare riguardante l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, mentre i successivi articoli da 75 a 78 dello Statuto recano norme generali in tema di referendum abrogativo e consultivo, stabiliscono i contenuti della legge regionale di attuazione e definiscono il ruolo del Collegio di garanzia.

A tali disposizioni danno attuazione la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) e la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi).

Tali leggi regionali presentano la necessità di essere riordinate alla luce dell'esperienza applicativa maturata a partire dalla loro emanazione, applicazione che ha messo in rilievo la necessità di formulare più chiaramente le disposizioni, anche al fine di correggere antinomie e incoerenze e di semplificare le procedure in esse contenute.

Nella valutazione complessiva della materia dei referendum e dell'iniziativa popolare delle leggi, a fronte delle interconnessioni tra principi e istituti giuridici, si è ritenuto opportuno provvedere al complessivo riordino della legislazione attraverso una disciplina organica che riunisca nell'ambito di un testo unico regionale tutta la regolazione attualmente contenuta nelle leggi regionali 62/2007 e 51/2010.

Il nuovo testo unico disciplina quindi organicamente l'iniziativa popolare delle leggi, regola il referendum sulle deliberazioni statutarie di approvazione o modifica dello Statuto, il referendum abrogativo, il referendum consultivo in riferimento alle richieste degli elettori, del Consiglio regionale e alle richieste per l'istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, regola in generale la sospensione dei termini e la propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie, ed infine soprattutto abroga tutte le disposizioni vigenti in materia.

In riferimento ai singoli articoli si illustra quanto segue.

CAPO I - Disposizioni generali

L'articolo 1 riporta l'oggetto del testo unico, cioè le disposizioni inerenti l'iniziativa popolare sia per la presentazione di proposte di legge che per le proposte di referendum previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

CAPO II - Iniziativa popolare delle leggi

L'articolo 2 individua i titolari dell'iniziativa popolare per la presentazione delle proposte di legge.

L'articolo 3 e l'articolo 4 definiscono i limiti e i requisiti generali delle proposte di legge, a pena di improcedibilità.

L'articolo 5 specifica come avviare l'iter da parte dei cittadini elettori, con la presentazione di un testo di legge al Presidente del Consiglio regionale.

L'articolo 6, invece, illustra l'avvio dell'iniziativa popolare da parte degli enti locali, con le specifiche per l'iniziativa relativa all'istituzione di nuovi comuni, di fusioni di comuni, di modificazioni delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Anche in questo caso la presentazione della proposta di legge è indirizzata al Presidente del Consiglio.

L'articolo 7 definisce il passaggio successivo relativo alla verifica, da parte degli uffici, del testo di legge presentato e l'esito della verifica. Tale esito, negativo o positivo, è comunicato ai promotori da parte del Presidente del Consiglio.

L'articolo 8 dispone che gli uffici, in caso di procedibilità della proposta di legge, possano provvedere ad una corretta formulazione del testo e a eventuali modifiche tecniche.

Con gli articoli 9 e 10 la legge indica quali sono gli strumenti per raccogliere le firme e quali procedure seguire per la loro autenticazione.

L'articolo 11 prevede il deposito della proposta di legge accompagnata dalle firme raccolte, la loro verifica da parte degli uffici e la dichiarazione di procedibilità o improcedibilità da parte del Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione ai promotori.

L'articolo 12 descrive la prosecuzione del percorso della proposta di legge con il passaggio alla commissione consiliare competente per materia per il relativo parere e il successivo esame da parte del Consiglio.

CAPO III - Disposizioni comuni in materia di referendum

Dall'articolo 13 la legge si occupa dei referendum. L'articolo prevede la possibilità di ottenere informazioni dagli uffici regionali per la formulazione del quesito referendario.

L'articolo 14 nel prevedere la raccolta e l'autenticazione delle firme rinvia agli articoli precedenti su tale argomento.

Capo IV - Referendum sulle deliberazioni statutarie di approvazione o modifica dello Statuto

L'articolo 15 è introduttivo al procedimento con la pubblicazione delle deliberazioni statutarie, il modello contenente il requisito referendario, i soggetti titolari della richiesta e i termini entro i quali è possibile chiedere il referendum.

L'articolo 16 prevede la promulgazione della deliberazione statutaria trascorsi i termini senza che ci sia stata richiesta di referendum.

L'articolo 17 prevede la sospensione dei termini per la richiesta di referendum, nel caso in cui il Governo impugni la deliberazione statutaria,

Gli articoli 18 individua i soggetti promotori dell'iniziativa referendaria.

L'articolo 19 prevede l'individuazione del responsabile del procedimento da parte del Presidente del Consiglio, le operazioni di deposito della richiesta referendaria corredata dalle firme raccolte e la redazione del relativo verbale da inviarsi al Collegio di garanzia.

L'articolo 20 dispone l'ordine di esame delle richieste in caso di presentazione di più referendum.

L'articolo 21 prevede la verifica delle firme depositate da parte del Collegio di garanzia e la conseguente dichiarazione di procedibilità o improcedibilità.

L'articolo 22 disciplina l'iniziativa referendaria da parte dei consiglieri regionali.

L'articolo 23 disciplina le modalità di indizione del referendum con pubblicazione sul b.u.r.t. del decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 24 prevede i periodi di sospensione in caso di scioglimento anticipato del Consiglio e nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio stesso.

Gli articoli 25, 26 e 27 stabiliscono le procedure per le operazioni di voto e scrutinio.

L'articolo 28 dispone in merito all'esito del referendum;

L'articolo 29 prevede la pubblicazione dell'esito sul b.u.r.t. da parte del Presidente della Giunta, conseguentemente la decadenza o la promulgazione della deliberazione statutaria.

CAPO V - Referendum abrogativo

Il Capo V disciplina il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale.

L'articolo 30 stabilisce che il referendum abrogativo è indetto quando ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, quarantamila elettori della Regione.

L'articolo 31 individua i limiti di ammissibilità del referendum abrogativo: la disposizione riprende quelli di cui al medesimo articolo 75 dello Statuto e precisa che l'abrogazione parziale può avere ad oggetto solo parti definite, con autonomo contenuto prescrittivo. L'iniziativa non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

Gli articoli 32 e 33 prevedono che i promotori presentino al Presidente del Consiglio regionale il testo del quesito referendario, accompagnato da non meno di duemila e non più di quattromila firme, unitamente alla relazione illustrativa della proposta. La *ratio* della norma è quella di garantire, fin dall'inizio del procedimento, un tenore di serietà alla richiesta e, nel contempo, di agevolare i promotori dei referendum mediante l'anticipazione del giudizio di ammissibilità rispetto alla raccolta complessiva delle quarantamila firme richieste dallo Statuto.

L'articolo 34 prevede l'individuazione di due delegati, scelti fra i promotori, quali interlocutori principali con l'amministrazione regionale e il Collegio di garanzia.

L'articolo 35 disciplina la trasmissione del verbale di deposito.

L'articolo 36 disciplina l'esame e la verifica di più richieste referendarie.

Gli articoli 37 e 38, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, stabiliscono che il Collegio di garanzia statutaria verifica la regolarità delle prime sottoscrizioni raccolte e, successivamente, ove tale riscontro dia esito positivo, verifica l'ammissibilità del quesito.

L'articolo 39 prevede che ove siano presentate in contemporanea più richieste, il Collegio ha facoltà di concentrarle in un unico quesito, sempre che tali richieste presentino uniformità e analogia di materia.

Gli articoli dal 40 al 44 sono dedicati alla disciplina della raccolta e autenticazione delle firme. Verificata la regolarità e l'ammissibilità della richiesta, i promotori hanno a disposizione centottanta giorni per la raccolta delle rimanenti firme necessarie, che verranno successivamente anch'esse controllate dal Collegio di garanzia.

Gli articoli dal 45 al 53 disciplinano l'indizione e lo svolgimento del referendum.

L'articolo 47 detta disposizioni per il caso di abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum, stabilendo una specifica e differenziata disciplina a seconda che

l'abrogazione sia totale o parziale e sia accompagnata o meno da altra normazione sulla stessa materia.

I successivi articoli dal 48 al 51 disciplinano le modalità della votazione, le operazioni di voto e di scrutinio.

Gli articoli 52 e 53 riguardano la proclamazione dei risultati e le modalità di decisione sugli eventuali reclami.

In fine, con gli articoli 54 e 55 si provvede in ordine all'esito della consultazione ed ai conseguenti effetti ed obblighi di pubblicazione.

CAPO VI - Referendum consultivo

Il Capo VI tratta del referendum consultivo.

Gli articoli da 56 a 61 disciplinano le disposizioni generali applicabili ad entrambe le tipologie di referendum consultivo, relativamente ai soggetti che possono partecipare al voto, individuati non soltanto nei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana ma anche nei cittadini dell'Unione Europea iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al d.lgs 197/1996 e nei cittadini stranieri e gli apolidi residenti in Toscana da almeno cinque anni e titolari di carta o permesso di soggiorno. Disciplinano inoltre: i limiti di ammissibilità, l'indizione e svolgimento del referendum consultivo, l'esito del referendum e la concorrenza di proposte di legge.

La Sezione I del Capo VI, dagli articoli 62 a 66, tratta del referendum consultivo previsto dall'articolo 76 comma 1 dello Statuto, richiesto dagli elettori al fine di conoscere l'opinione della popolazione sulle politiche regionali espresse in atti regionali o comunque relative alle competenze regionali (articolo 62).

Gli articoli 63, 64 e 65 disciplinano la presentazione e il quesito referendario, la verifica di regolarità e di ammissibilità del referendum;

L'articolo 66 disciplina l'azione del Collegio di garanzia in caso di modifiche agli atti oggetto del referendum intervenute prima della verifica di ammissibilità.

Gli articoli da 67 e 68, nella Sezione II del Capo VI, trattano del referendum consultivo di cui all'articolo 76 comma 2 dello Statuto, ovvero quello richiesto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per conoscere l'orientamento della popolazione su proposte di legge regionale.

CAPO VII - Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali

Il Capo VII riguarda il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

L'articolo 69 regola l'ambito applicativo del referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali

Gli articoli 70 e 71 definiscono le fasi procedurali che conseguono al deposito della relativa proposta di legge in Consiglio regionale e conducono all'indizione del referendum.

L'articolo 72 stabilisce che partecipano al referendum, ai sensi dell'articolo 73, gli elettori puntualmente individuati dall'appartenenza all'ambito territoriale interessato dalla modifica dei comuni o delle circoscrizioni.

L'articolo 73 disciplina l'indizione del referendum.

L'articolo 74 disciplina lo svolgimento della votazione e lo scrutinio del referendum tramite il rinvio, in parte, alle disposizioni relative al referendum abrogativo.

L'articolo 75 prevede l'istituzione dell'Ufficio circoscrizionale per il referendum.

L'articolo 76, sulla proclamazione di risultati, stabilisce che l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum proceda all'accertamento del risultato, distinguendo l'esito del voto nei vari uffici di sezione elettorali ricompresi nel territorio interessato dalla proposta di legge.

L'articolo 77 prevede che sui reclami relativi alle operazioni di votazioni e di scrutinio decida l'ufficio circoscrizionale nella pubblica adunanza.

L'articolo 78 stabilisce che l'esito del referendum è valido indipendentemente dal numero degli elettori che hanno partecipato alla consultazione. Il Consiglio regionale è dunque convocato per la decisione finale in ordine alla proposta di legge relativa all'istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. La motivazione della legge reca l'indicazione del voto ottenuto nei singoli territori interessati dalla proposta di legge.

L'articolo 89 reca disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni.

L'articolo articolo 80 definisce l'ordine di scrutinio in caso di svolgimento contestuale dei referendum regionali

CAPO VIII - Disposizioni comuni

L'articolo 81 stabilisce la sospensione dei termini dei procedimenti dal 1° al 31 agosto di ogni anno. e nei per i giorni di chiusura degli uffici stabiliti dall'Ufficio di presidenza.

L'articolo 82 stabilisce che tutti i termini qualora scadano in un giorno festivo o non lavorativo per gli uffici regionali, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo e che i depositi e i ritiri dei documenti si effettuano presso gli uffici regionali in un giorno lavorativo, dalle ore nove alle ore tredici.

L'articolo 83 disciplina la propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie in conformità alla normativa statale di riferimento.

CAPO IX - Disposizioni finanziarie e finali

Gli articoli 84 e 85 stabiliscono che le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione e qualora anticipate dai comuni siano rimborsate dalla Regione. Inoltre in *caso* di svolgimento contestuale di referendum le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive a carico della Regione nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione).

L'articolo 86 reca l'abrogazione di tutte le disposizioni vigenti in materia di referendum e iniziativa

popolare delle leggi, le quali sono sostituite dalle disposizioni inserite nel testo unico.

L'Allegato A (riferito all'art. 9 (moduli per la raccolta delle firme) reca il modello dei moduli per la raccolta delle firme

MODULI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

Al Consiglio regionale della Toscana

Proposta di legge di iniziativa popolare “.... titolo”

Relazione illustrativa

(testo della proposta di legge (Titolo, preambolo e articoli)

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel sottoscrivere la presentazione della proposta di iniziativa popolare gli elettori esprimono consenso a che i dati da loro forniti siano oggetto di trattamento, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Essi si dichiarano a conoscenza del fatto che i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità proprie della presente iniziativa popolare e che i titolari del trattamento dei dati stessi sono i signori -----. Dopo il deposito dei moduli sottoscritti, il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Toscana; il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario generale del Consiglio regionale della Toscana.

N° d'ordine	Cognome e nome (a macchina o stampatello)	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Numero iscrizione liste elett.(1)	Firma (per esteso)	Modalità di identificazione (2)	Autenticazione individuale della firma (qualifica, luogo, data, timbro e firma)
1							In qualità di Luogo..... Data Timbro Nome e cognome in stampatello Firma.....
2							In qualità di Luogo..... Data Timbro Nome e cognome in stampatello Firma.....
3							In qualità di Luogo..... Data Timbro Nome e cognome in stampatello Firma.....

(1) Campo a compilazione facoltativa

(2) Campo a compilazione obbligatoria (sia in caso di autenticazione individuale che collettiva) ai sensi del D.P.R. 445/2000, articolo 21, comma 2. In caso di identificazione a mezzo di documento di identità, occorre riportare gli estremi del documento medesimo (tipologia e numero)

AUTENTICAZIONE COLLETTIVA DELLE FIRME

A norma dell'art. 21, comma 2, del DPR 445/2000, io sottoscritto.....

in qualità di(1) certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza

dagli elettori sopra indicati nel numero di.....(.....) da me identificati e della cui

identità personale sono certo

.....li,.....(2) timbro e firma.....(3)

(1) qualifica rivestita

(2) località e data

(3) timbro dell'ufficio e firma dell'autorità che provvede all'autenticazione delle firme ai sensi della normativa vigente

CERTIFICAZIONE ELETTORALE (4)

.....(5)

COMUNE DI.....

Si certifica che i predetti signori sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali di questo Comune col numero a fianco di ciascuno di essi indicato.

.....lì.....(6) il Sindaco o il funzionario delegato.....(7)

(4) Campo a compilazione facoltativa, ai sensi della l.r. 51/2010, art. 9, comma 2

(5) Timbro lineare del Comune

(6) Località e data.

(7) Timbro e firma dell'autorità che provvede alla certificazione.

Il presente modulo è stato vidimato in data _____ da _____